



***Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino”***

Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina

Tel. 0935/684435 (Industriale- Turistico- Liceo Classico) - 0935/573726 (Liceo Scientifico)

e-mail: [enis00700g@istruzione.it](about:blank) - pec: [enis00700g@pec.istruzione.it](mailto:enis00700g@pec.istruzione.it)

C.F. 80001140864 – Cod. Mecc. ENIS00700G - [www.itispiazza.edu.it](about:blank)

**CONVENZIONE PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO**

**l’Istituto Istruzione Superiore "E. Majorana - A. Cascino"**, con sede in Piazza Armerina, Piazza Sen.Marescalchi, n. 2 - codice fiscale 80001140864 d’ora in poi denominato anche "soggetto promotore", rappresentato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Lidia Carola Di Gangi, nata a Piazza Armerina il 18.05.1966 codice fiscale DGNLCR66E58G580S

e…………………………….. con sede legale a …………………………….., P. IVA …………………………………, di seguito denominata “Soggetto Ospitante” e rappresentata dal Sig. …………………….., nato a ……………… il …………………. c.f. ………………………..

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

-ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

- il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento è soggetto all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

La Società ………………………………. si impegna ad accogliere, nelle proprie strutture, a titolo gratuito, gli studenti su proposta dell'Istituto d'Istruzione Superiore "E. Majorana- A. Cascino" di Piazza Armerina, per svolgere uno stage di formazione ed orientamento, per il periodo di svolgimento che sarà specificato nel patto formativo.

**Articolo 2**

L’accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente è equiparato al lavoratore, *ex* art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

L’attività di formazione ed orientamento del percorso, con l’indicazione dei nominativi dei tirocinanti ed il periodo di svolgimento, è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo del soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

Per gli studenti beneficiari del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante, il tutor interno all’Istituzione Scolastica, di concerto con il tutor formativo dell'azienda ed il tirocinante, dovrà predisporre un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.

L’accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

**Articolo 3**

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

* dato che agli studenti si applicano le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparati - ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni - ai lavoratori, ha cura che gli stessi svolgano la formazione sulla sicurezza sulla piattaforma INAIL-MIUR;
* elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato;
* assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
* gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
* monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
* valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
* promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di PCTO, da parte dello studente coinvolto;
* informa gli organi scolastici preposti: Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti;
* aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
* assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

* collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza;
* favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
* garantisce l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
* pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
* certifica in apposito registro, fornito dall’Istituzione scolastica, le presenze, gli orari e le attività svolte dai beneficiari;
* coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
* fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

* predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
* controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;
* raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
* elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
* verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

**Articolo 4**

Durante lo svolgimento del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento i beneficiari dello stesso sono tenuti a:

* svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
* presentare il green pass
* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;
* seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
* rispettare gli obblighi di cui al D.l.gs. 81/2008, art. 20.

**Articolo 5**

Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito del progetto di PCTO mediante esperienze di lavoro, premesso che, ai sensi dell’art.1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, i suddetti progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, l’attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima.

Ai sensi dell’art. 4, n. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.), le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si applicano anche agli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università.

Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all’attività protetta svolta durante l’esperienza di PCTO, così come previsto nell’ambito del progetto educativo.

Se il progetto di PCTO si svolge all’interno dei locali scolastici, limitatamente alle esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, gli studenti risultano comunque assicurati obbligatoriamente presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il rischio, derivante da tutti gli altri tipi di attività formative svolte all’interno della scuola durante il progetto di PCTO, è coperto dal contratto di assicurazione sottoscritto dal soggetto promotore con Cattolica Assicurazioni polizza n. 00237212001282 valida dal 05/11/2021 al 5/11/2024.

**Articolo 6**

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. l.gs. 81/2008, il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

* tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
* informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
* designare un tutor che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.

**Articolo 7**

Il soggetto ospitante si impegna a:

* garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
* ad effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di PCTO;
* rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
* consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
* informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
* individuare il tutor in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia

**Articolo 8**

È riconosciuta al soggetto ospitante e al soggetto promotore la facoltà di risolvere la presente Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

**Articolo 9**

Ai fini e per gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio così come sotto riportato:

* **l’Istituto di Istruzione Secondaria: "E. Majorana- A Cascino**": Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 - 94015 Piazza Armerina;
* **la società ………………………………..** via ………………., …………………………..

.

**Articolo 10**

I Responsabili della Convenzione *de qua*, ai sensi della L. n. 241 del 7.08.1990 e della L.R. n. 10 del 30.04.1991 e ss.mm.ii., sono:

* per la società …………………………….. Sig. …………………………..
* per **l’Istituto Istruzione Superiore "E. Majorana- A. Cascino**": PROF.SSA LIDIA CAROLA DI GANGI, Dirigente Scolastico

**Articolo 11**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

**Art. 12**

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

La presente Convenzione è esente dall’imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.ii., è soggetta a registrazione in caso di uso con spese a carico della parte richiedente.

Piazza Armerina, ………………………….

Il presente atto è approvato e sottoscritto dalle parti.

|  |  |
| --- | --- |
| Per l’Istituto di Istruzione Superiore  “E. Majorana - A. Cascino” | Per la società ………………………….. |
|  |  |
| Il Dirigente Scolastico | *Il rappresentante legale* |
| *Prof.ssa Lidia Carola Di Gangi* | *Sig. ………………………* |
|  |  |

.